



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
*Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità*  
*Settore Ambiente*

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE**

***n. 51 DEL 14-04-2022***

Oggetto: Ever Green srl - Impianto Camarda - Istanza di PAUR relativa ad un parco agrovoltaiico di potenza moduli pari a 32,510 MW e potenza AC 25MW ricadente nei comuni di Brindisi e Mesagne

IL DIRIGENTE DELL' AREA 4 AMBIENTE E MOBILITA' DELLA PROVINCIA DI  
BRINDISI

**Premesso che**

- con nota in atti al prot. n. 5861 del 25/02/2020 la società proponente EVERGREEN SRL (Via XX settembre 69 Palermo Evergreen19@pec.it) presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii; questo Servizio con nota prot. n. 8615 del 23/03/2020 dava avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA successivamente archiviato con nota prot. n. 22032 del 24/08/2020 per mancato riscontro da parte del proponente alle richieste di documentazione integrativa avanzate dagli Enti interessati;
- con nota in atti al prot. n. 13657 del 26/04/2021 la società proponente EVERGREEN SRL (Via XX settembre 69 Palermo Evergreen19@pec.it) presentava istanza di PAUR per la realizzazione ed esercizio di un *parco agrovoltaiico di potenza moduli pari a 32,510 MW e potenza AC 25MW ricadente nei comuni di Brindisi e Mesagne*;
- questo Servizio, con nota prot. n. 21218 del 25/06/2021, dava avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto in questione, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti in indirizzo di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza;
- in riscontro alla suddetta nota sono pervenuti i contributi degli Enti interessati come di seguito sommariamente riportati:
  - o Servizio Amministrazione del Patrimonio della Regione Puglia – nota prot. n. 3175 del 17/02/2021, in atti al prot. n. 21323 del 25/06/2021;
  - o ENAC – nota prot. n. 21759 del 30/06/2021;
  - o Servizio Riforma Fondiaria della Regione Puglia – nota prot. n. 12112 del 06/07/2021;
  - o Marina Militare – nota prot. n. 22592 del 07/07/2021;
  - o FSE - nota prot. n. 688 del 07/07/2021;
  - o ARPA – da ultimo nota prot. n. 51536 del 19/07/2021;
  - o SNAM – nota prot. n. 272 del 21/07/2021;
  - o Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 11333 del 22/07/2021;
  - o Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 6640 del 22/07/2021;
  - o RFI – nota prot. n. 143 del 27/07/2021;
  - o Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici – nota prot. n. 9327 del 02/08/2021;
  - o Servizio Energia della Regione Puglia – nota prot. n. 8575 del 05/08/2021;
  - o Ministero dello Sviluppo Economico Divisione III – nota in atti al prot. n. 24837 del 23/07/2021, nota prot. n. 142828 del 21/09/2021 e nota prot. n. 142819 del 21/09/2021;
- il proponente, con nota in atti al prot. n. 26122 del 04/08/2021, ha chiesto la proroga di 60 giorni per dare riscontro alle richieste avanzate dagli Enti interessati.
- il proponente, da ultimo con nota in atti al prot. n. 33005 del 15/10/2021, ha fornito la documentazione richiesta oltre a rappresentare le proprie osservazioni a quanto espresso dagli Enti interessati;
- con nota prot. n. 33473 del 19/10/2021 questo Servizio ha chiesto ai Comuni interessati, ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, di pubblicare tempestivamente all'albo pretorio l'avviso pubblico relativo al progetto di cui in oggetto;
- con nota prot. n. 33929 del 22/10/2021 questo Servizio ha Convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto in parola che, come desumibile dal

- verbale trasmesso con nota prot. n. 37285 del 18/11/2021, ha assegnato al proponente il termine di venti giorni per riscontrare le richieste avanzate dagli Enti interessati;
- il proponente con nota in atti al prot. n. 40353 del 14/12/2021 ha chiesto una proroga di 30 giorni per dare riscontro agli Enti interessati;
  - il proponente con nota in atti al prot. n. 1443 del 17/01/2022 ha dichiarato di aver dato riscontro alle richieste avanzate dagli Enti interessati;
  - questo Servizio, con nota prot. n. 2147 del 24/01/2022, ha convocato la seduta decisoria in modalità sincrona della Conferenza di Servizi avente quale ordine del giorno l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto in questione nonché l'acquisizione dei pareri, nullaosta, concessioni, autorizzazioni e quant'altro necessario per la realizzazione e gestione dell'impianto ai fini del rilascio del PAUR;
  - come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 6588 del 28/02/2022, sono stati acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi i contributi con annessi allegati di seguito riportati:
    - o Aeronautica Militare – nota prot. n. 49553 del 21/10/2021;
    - o Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 35996 del 09/11/2021;
    - o Comune di Brindisi – nota prot. n. 114809 del 10/11/2021;
    - o Servizio Viabilità della Provincia di Brindisi – nota prot. n. 35192 del 03/11/2021.
    - o MTE Div X – nota prot. n. 35268 del 24/11/2021;
    - o Comando Militare Esercito Puglia – nota prot. n. 26392 del 25/11/2021;
    - o Servizio Agricoltura della Regione Puglia – nota prot. n. 1982 del 14/01/2022;
    - o Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 1350 del 11/02/2022
    - o MISE Div III – nota prot. n. 2833 del 28/01/2022;
    - o Aeronautica Militare – nota prot. n. 4826 del 31/01/2022;
    - o Ufficio Espropri della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 4212 del 09/02/2022;
    - o ARPA – nota prot. n. 9598 del 09/02/2022;
    - o Autorità Idraulica – nota prot. n. 2433 del 09/02/2022;
    - o Servizio Riforma Fondiaria della Regione Puglia – nota prot. n. 2320 del 10/02/2022;
    - o Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo – nota prot. n. 1522 del 10/02/2022;
    - o Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio con nota pervenuta successivamente alla chiusura dei lavori della Conferenza – nota prot. n. 2920 del 11/02/2022;
    - o Servizio Energia – nota in atti al prot. n. 4833 del 14/02/2022;
  - come desumibile dal suddetto verbale la Conferenza di Servizi:
    - o ha ritenuto che gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri enti;
    - o ha richiamato le disposizioni delle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:
      - ai sensi del comma 4 dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio;
      - ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.
    - o ha ritenuto che avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del

provvedimento finale di accertamento (Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Servizio Agricoltura, ARPA e Comune), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione

- ha deciso di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;
- questo Servizio con nota prot. n. 8880 del 17/03/2022, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ha comunicato i motivi che ostano all'accoglimento positivo dell'istanza in questione e assegnato il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a che il proponente potesse presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- il proponente con nota in atti al prot. n. 10019 del 28/03/2022 ha presentato le proprie osservazioni in riscontro alla suddetta nota.


Tutto quanto sopra premesso,

- dalla documentazione complessivamente prodotta dal proponente si evince quanto segue:
  - il progetto in esame prevede la realizzazione di un parco agro-fotovoltaico denominato FV-Camarda della potenza in immissione in rete di 25.000,00 kW in corrente alternata e una potenza di 32.510,00 kW in corrente continua, localizzato all'interno del territorio comunale di Brindisi (BR) e Mesagne (BR), e costituito da due sotto-impianti della potenza in immissione in rete rispettivamente di:
    - FV-Uggio Piccolo (codice interno AG23): 13.025,00 kW in corrente alternata e una potenza di 16.938,00 kW in corrente continua da installarsi in Contrada Uggio Piccolo, nel comune di Brindisi (BR), foglio 186 particelle 11, 446, 449, 451, 452, 687, 689 (f) N.C.T e nel comune di Mesagne (BR), foglio 111 particelle 77, 78, 141 N.T.C.;
    - FV-Notar Panaro (codice interno AG43): 11.975,00 kW in corrente alternata e una potenza di 15.572,00 kW in corrente continua da installarsi in Contrada Notar Panaro, nel comune di Brindisi (BR), foglio 188 particelle 352, 399, 600, 601, 602, 603, 354 N.T.C e nel comune di Mesagne (BR), foglio 122 particelle 24, 82, 83, 99, 100, 101, 102, 105 e foglio 117 particelle 17, 155 N.T.C.
  - il terreno risulta classificato, in base al piano regolatore generale dei comuni di Brindisi e Mesagne, come area E agricola;
  - l'impianto FV-Camarda, in qualità di impianto "agro-fotovoltaico", prevede la destinazione dell'area compresa tra le vele fotovoltaiche alla coltivazione di colture agro-alimentari tipiche del territorio; la superficie totale delle aree nella disponibilità del proponente risulta essere pari da visure a 69,6171 ha di cui solo 46,2870 ha destinati all'area recintata di effettiva installazione dei moduli fotovoltaici;
  - l'area sottesa ai moduli non sarà destinata alla coltivazione e verrà gestita con sfalci regolari e semi-meccanizzati eseguiti dall'operatore con l'ausilio di decespugliatore o trincia-erba, per evitare lo sviluppo di erbe infestanti e prevenire eventuali rischi di incendio;


- il proponente riporta una serie di ipotesi di coltivazioni come meglio di seguito riportato: *si potrebbe sfruttare il terreno con coltivazioni di rucola, lattughino, etc., che vengono raccolte dopo la prima rosetta di foglie e che hanno un basso, se non nullo, impatto nell'utilizzo di agrofarmaci, a cui far seguire la coltivazione della patata primaticcia ad esempio, oppure di una leguminosa, come il pisello o il cece. Altra alternativa potrebbe essere rappresentata da colture officinali, come ad esempio menta, lavanda, calendula, camomilla, carciofo (da foglia e non per il capolino) etc.*
- a completezza dell'analisi relativa all'occupazione del suolo agricolo è necessario inoltre considerare un'area pari a 1,7405 ha, destinata alla realizzazione delle opere accessorie indispensabili per l'esercizio dell'impianto (aree destinate alla viabilità interna e all'installazione dei locali tecnici), per un totale di aree effettivamente oggetto di sottrazione di suolo agricolo pari a 9,8191 ha;
- il proponente prevede un'opera di rimboschimento, nel rispetto della prescrizione che impone un'area non inferiore al 25% della superficie del lotto d'intervento, quest'ultima pari a 46 ha 28 are 70 ca, di superficie pari a 11 ha 77 are 00 ca; si prevede l'impianto minimo di circa 2500 piante arbustive autoctone e produttive; in particolare si prevedono popolamenti polispecifici di latifoglie e conifere, con più specie, principali (arboree) e secondarie (arbusti e cespugli).

**Rilevato che** da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che:

- il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo mediante sistema fotovoltaico;
- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un'estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;
- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- gli impianti già installati (in rosso) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (blue) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata;



- nel contesto di riferimento dell'impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in **rosso** nella figura che segue) oltre che sono state presentate diverse istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio (evidenziati in **blu**; l'impianto del proponente è evidenziato in color **magenta**).



**Considerato che** nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti tra gli altri i pareri definitivi degli Enti interessati come di seguito riportati:

- **ARPA Puglia, Dap di Brindisi**, con nota prot. n. 9598 del 09/02/2022, esprime parere non favorevole in quanto ritiene che, tra l'altro, le misure di compensazione e mitigazione risultano insufficienti;
- il **Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia** da ultimo con nota prot. n. 1350 del 11/02/2022, considerato lo stato attuale dei luoghi, ritiene che l'intervento progettato comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrasti con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della "Campagna Brindisina" nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati per le motivazioni di seguito sommariamente riportate:
  - o il progetto proposto assoggettato a VIA provinciale rientra, ai sensi dell'art. 89 delle norme tecniche di attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e pertanto la verifica di compatibilità paesaggistica deve considerare l'impianto fotovoltaico nella sua interezza, ovvero come complesso produttivo composta da pannelli fotovoltaici, tracciato del cavidotto ed ulteriori opere annesse quali cabinati prefabbricati, viabilità di nuovo impianto e adeguamenti della viabilità esistente e deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, ("*Compatibilità con la normativa di tutela del PPTR*" rappresenta con la succitata nota prot. n. AOO\_145/3559 del 05/05/2020) che rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito della "*Campagna Brindisina*";
  - o in continuità con la valutazione di verifica a VIA precedentemente espressa (nota prot. n. AOO\_145/3559 del 05/05/2020), si ritiene che l'impianto in oggetto non possa essere considerato esclusivamente un intervento agricolo coerente con il paesaggio agrario né tantomeno superare il contrasto con le Linee Guida del PPTR;
  - o Il termine agrovoltaico, introdotto dal proponente al fine di giustificare l'intervento, non trova alcun riscontro nella normativa nazionale o regionale. Quando all'agricoltura si associano altre attività, queste ultime sono a sostegno della stessa, come precisato in maniera dettagliata dall'art. 12 comma 7 del

D.Lgs. 387/2003: “*Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.*”;

- la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, (peraltro funzionalmente e gestionalmente sconnesso dalle nuove pratiche di tipo agricole), posizionato a terra e localizzato in un contesto rurale - per quanto mitigato dalla vegetazione perimetrale, che, per le modalità di realizzazione, rappresenta di per sé un ulteriore elemento estraneo al contesto rurale, contrasta con i caratteri identitari del paesaggio e contribuisce a frammentare ed alterare significativamente la percezione della **Campagna Brindisina**;
- con riferimento alla *Struttura storico-culturale* il parco FV Camarda si inserisce in un contesto paesaggistico ad elevata densità di testimonianze della stratificazione insediativa con diverse tipologie di segnalazioni: il sito archeologico delle terme romane di **Malvindi- Campofreddo**, l'area archeologica di **Muro Maurizio - Masseria Muro** (di circa 30 ha) facente parte dell'abitato messapico fortificato, la **Chiesa di San Miserino** ritenuto il luogo di culto paleocristiano più antico del Salento e le più vicine **Masseria Notar Panaro** e **Masseria Uggio Piccolo**;
- l'inserimento dell'impianto fotovoltaico in un contesto storico-culturale, come già descritto in sede di Verifica a VIA, sminuisce i valori paesaggistici delle aree tutelate, degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto; le visuali panoramiche dalle strade censite dal PPTR, **Limitone dei Greci (Oria - Madonna dell'Alto)** e **SS605 BR**, risentono notevolmente della cumulabilità degli impatti derivanti dalla presenza degli impianti già esistenti e degli altri detrattori che producono alterazioni visuali significative e permanenti del paesaggio agrario attraversato e della sua identità storico-culturale;
- il **Servizio Agricoltura della Regione Puglia** con nota prot. n. 1982 del 14/01/2022 esprime parere non favorevole per le motivazioni di seguito riportate:
  - le aree agricole oggetto dell'intervento progettuale rientrano tra quelle sottoposte alla specifica protezione del Regolamento n. 24/2010, in quanto aree agricole vocate e destinate alle produzioni di qualità e pertanto non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
  - la realizzazione dell'impianto in questione comporterebbe consumo del suolo che sarebbe così sottratto alla produzione agricola compromettendo la trama agraria che mediante l'alternanza di colture orticole, oliveti, frutteti, vigneti e seminativi ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina;
  - l'intervento non è compatibile con gli obiettivi di qualità della campagna brindisina;
- il **Comune di Brindisi** con nota prot. n. 114809 del 10/11/2021 esprime parere non favorevole per le motivazioni di seguito riportate:
  - l'intervento intercetta Ambiti Territoriali Distinti ed Estesi del PRG adeguato al PUTT-paesaggio;
  - l'intervento prevede sottrazione di suolo agricolo di rilevante consistenza destinandolo ad un uso produttivo-industriale; le NTA del PRG vigente ammettono, in dette zone, attività industriali connesse esclusivamente con l'agricoltura e pertanto un ulteriore consumo di suolo, considerate le aree già sottratte dagli impianti esistenti e di durata ultradecennale prevista, comporterebbe una rilevante trasformazione urbanistica in contrapposizione con la destinazione già prevista dallo strumento urbanistico generale vigente.

#### **Considerato altresì che:**

- le attività connesse all'agricoltura verranno gestite in conto terzi a conferma della non organicità di tali attività con l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- dalla normativa vigente, l'unico riferimento concreto agli impianti agrovoltaici è riportato al c. 5 dell'art. 31 della DL.77/2021 convertito con Legge 108/2021 che, ancorchè riferito ad impianti assistiti da finanziamenti pubblici, indica alcune caratteristiche essenziali che devono contenere le proposte progettuali per essere definiti tali, quali:
  - l'adozione di “soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non

- compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione”;
- ”la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;
- l'art 65 comma 1-quinquies della L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71), così come modificato dal DECRETO-LEGGE 1° marzo 2022, n. 17 prevede che *«L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater e' inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, purché tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale»;*
- Dalle disposizioni contenute nella norma richiamata appare evidente la particolare circostanza che l'impianto fotovoltaico debba essere progettato e gestito in modo tale da garantire la continuazione delle coltivazioni agricole come attività produttiva e non viceversa. Il progetto di impianto agrovoltaiico presentato dalla Società mentre risulta dettagliatamente sviluppato nelle parti e negli aspetti relativi alla produzione di energie elettrica con i moduli fotovoltaici, risulta alquanto incompleto nella descrizione dei soprarichiamati elementi essenziali a definire concretamente anche le attività di coltivazione, produzione delle derrate alimentari e allevamento degli animali e insetti.

**Considerato che**, in relazione ai suddetti pareri negativi, il proponente ha osservato quanto segue:

- in relazione al parere reso dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia:
  - le principali criticità riscontrate derivanti dalla realizzazione di impianto fotovoltaico al suolo, sono legate all'occupazione dello stesso, *“altrimenti occupato da vegetazione naturale o destinato ad uso agricolo”*, e alle possibili conseguenze negative che possono rilevarsi nelle fasi di smantellamento dell'impianto, con conseguente necessità di interventi di recupero poiché risultano *“non restituibili all'uso agricolo, se non a costo di laboriose pratiche di ripristino della fertilità, con problemi di desertificazione”*;
  - il progetto proposto, trattandosi di un impianto di tipo agro-fotovoltaico, è caratterizzato da una occupazione del suolo prevalentemente destinata alle opere agronomiche produttive e di rinaturalizzazione, riguardanti sia aree interne che aree esterne alla recinzione prevista, con una percentuale di aree destinate alle opere di impianto pari solo al 14% dell'area totale;
  - in merito alle criticità evidenziate in termini di effetti negativi sulla fertilità dei terreni, si riscontrano invece diverse motivazioni che al contrario dimostrano come integrazione tra le opere fotovoltaiche e le colture sviluppabili risulta generare diversi benefici, anche reciproci, per le due realtà;
  - la presenza dell'impianto agro-fotovoltaico proposto, non presenta effetti cumulativi rilevanti, infatti, per entrambi i criteri definiti dagli indirizzi applicativi di cui alla determinazione n.162 del 06 giugno 2014 valutati, l'esito ha confermato l'assenza di potenziali criticità;
  - viene messo in evidenza il fatto che *“nel raggio di 3 km dall'area di installazione del campo fotovoltaico”* sono presenti *“beni ed ulteriori contesti paesaggistici inseriti nel PPTR”*, rispetto ai quali sono state considerate e rispettate tutte le prescrizioni vigenti in relazione alle aree di installazione delle strutture fotovoltaiche, non vincolanti invece per le opere accessorie e di connessione, le quali risultano interrato e pertanto non interferenti a livello visivo, che verranno in ogni caso realizzate nel rispetto della tutela dei beni inseriti nel PPTR;
- in relazione al parere espresso dal Comune di Brindisi:
  - per quanto riguarda l'interferenza dell'impianto fotovoltaico con gli Ambiti Territoriali Distinti, e nello specifico con le aree denominate “Emergenze idrogeologiche” (area annessa) ai sensi dell'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T., la scrivente Società ha prodotto uno specifico studio di compatibilità idrologicaidraulica nel quale ha messo in evidenza le aree a rischio,

che sono state accuratamente escluse dal progetto, e quelle idonee all'installazione dei moduli fotovoltaici. Inoltre, si fa presente che le strutture inerenti all'impianto (e le relative modalità di installazione) sono state progettate al fine di non alterare alcun deflusso superficiale dovuto a piene straordinarie, rendendo pienamente compatibile la realizzazione dello stesso nella suddetta area;

- per quanto riguarda, invece, l'interferenza del reticolo con eventuali cavidotti interrati, si utilizzerà per la posa di quest'ultimo la metodologia di trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.) con sistemazione finale del cavidotto a una quota idonea al di sotto del fondo-alveo di ogni corso d'acqua, così garantendo allo stesso tempo, un ampio margine di sicurezza idraulica sia nei confronti dei deflussi superficiali che di quelli (eventuali) sotterranei;
  - l'area di installazione dei moduli fotovoltaici non è compresa in nessuno degli ambiti incompatibili, non si rilevano, e tantomeno si comprendono, quali siano le interferenze significative tali da pregiudicare la realizzazione del progetto;
  - per le ulteriori interferenze delle opere con le aree di valore "A" (Eccezionale), si segnala che (i) quanto al cavidotto, essendo lo stesso interrato - come meglio descritto al successivo paragrafo 2. - non si configura alcuna incompatibilità con le suddette aree e, (ii) quanto alla recinzione, la scrivente Società fornisce ampia disponibilità a recepire eventuali prescrizioni incidenti sulla tipologia di recinzione da installare;
  - con riferimento all' (presunto) eccessivo consumo di suolo agricolo e (all'asserito) contrasto con disposizioni del PRG (art. 48 delle relative N.T.A.) si fa presente che a monte della progettazione dell'opera proposta, la scelta dell'impianto di tipo agro-fotovoltaico nasce proprio dall'esigenza di ridurre al minimo l'occupazione di suolo e coordinare l'opportunità di produrre energia pulita all'attività agricoltura, disincentivando così l'abbandono dei terreni agrari;
  - il progetto proposto, trattandosi di un impianto di tipo agro-fotovoltaico, è caratterizzato da una occupazione del suolo prevalentemente destinata alle opere agronomiche produttive e di rinaturalizzazione, riguardanti sia aree interne che aree esterne alla recinzione prevista, con una percentuale di aree destinate alle opere di impianto pari solo al 14% dell'area totale. Pertanto, rispetto al valore totale dell'area nella disponibilità del proponente ai fini della realizzazione dell'impianto, le aree destinate alle opere "verdi" rappresentano circa l'86%;
- in relazione al parere reso da ARPA:
- la superficie totale delle aree nella disponibilità del proponente risulta essere pari da visure a 69,6171 ha di cui solo 46,2870 ha destinati all'area recintata di effettiva installazione dei moduli fotovoltaici; all'interno dell'area recintata, considerando la proiezione al suolo delle vele fotovoltaiche con inclinazione a  $0^\circ$  si ottiene un ingombro di circa 15.151 ha, il quale si riduce a 8.07.86 ha quando le vele raggiungono l'inclinazione massima prevista di  $60^\circ$ ; tale inclinazione, oltre a garantire la massimizzazione della producibilità dell'impianto, permette di poter sfruttare e destinare anche parte dell'area al di sotto delle vele fotovoltaiche per le opere agronomiche in progetto, contribuendo pertanto alla riduzione della sottrazione di suolo agricolo;
  - a completezza dell'analisi relativa all'occupazione del suolo agricolo è necessario inoltre considerare un'area pari a 1,7405 ha, destinata alla realizzazione delle opere accessorie indispensabili per l'esercizio dell'impianto (aree destinate alla viabilità interna e all'installazione dei locali tecnici), per un totale di aree effettivamente oggetto di sottrazione di suolo agricolo pari a 9,8191 ha;
  - si ritiene utile riportare alcune considerazioni conclusive in merito all'applicazione della formula relativa al calcolo dell'IPC; il valore limite dell'IPC pari al 3% (la proposta progettuale ha un IPC pari a 2.57) è un parametro rappresentativo della "sostenibilità sotto il profilo dell'impegno di SAU" e ha lo scopo di verificare l'impatto cumulativo, in funzione degli impianti già presenti nell'area AVA individuata come sopra descritto, in termini di sottrazione di suolo agricolo;
- in relazione al parere reso dal Servizio Agricoltura della Regione Puglia:
- si fa presente che le considerazioni e le valutazioni rese non tengono conto di un aspetto dirimente: ossia che il Progetto è relativo a un impianto di tipo "agro-fotovoltaico" e non a un impianto fotovoltaico "a terra di tipo tradizionale", come si evince peraltro dalla lettura delle considerazioni finali che hanno fondato il parere non favorevole e dall'analisi della

giurisprudenza richiamata a sostegno delle stesse (avente ad oggetto impianti fotovoltaici “a terra di tipo tradizionale”);

- l'agro-fotovoltaico, di contro, nasce dall'idea di integrare due sistemi che, come dimostrano diverse ricerche sviluppate a livello nazionale e internazionale su esperienze dirette, traggono reciproco beneficio dalla loro coesistenza, permettendo, oltre ad evitare l'eccessiva sottrazione ed occupazione del suolo agricolo, di apportare beneficio allo stesso, contribuendo al contempo al processo di decarbonizzazione della produzione di energia in ottemperanza agli obiettivi della transizione energetica;
- la superficie totale delle aree nella disponibilità della Proponente risulta essere pari (da visure) a *69 ha 61 are 71 ca*, di cui solo *46 ha 28 are 70 ca* destinati all'area recintata di effettiva installazione dei moduli fotovoltaici. All'interno dell'area recintata, considerando la proiezione al suolo delle vele fotovoltaiche con inclinazione a  $0^\circ$  si ottiene un ingombro di circa *15 ha 15 are 10 ca*, il quale si riduce a *8 ha 07 are 86 ca* quando le vele raggiungono l'inclinazione massima prevista di  $60^\circ$ . Tale inclinazione, oltre a garantire la massimizzazione della producibilità dell'impianto, permette di poter sfruttare e destinare anche parte dell'area al di sotto delle vele fotovoltaiche per le opere agronomiche in progetto, contribuendo pertanto alla riduzione della sottrazione di suolo agricolo; a completezza dell'analisi relativa all'occupazione del suolo agricolo è necessario inoltre considerare un'area pari a *1 ha 74 are 05 ca*, destinata alla realizzazione delle opere accessorie indispensabili per l'esercizio dell'impianto (aree destinate alla viabilità interna e all'installazione dei locali tecnici), per un totale di aree effettivamente oggetto di sottrazione di suolo agricolo pari a *9 ha 81 are 91 ca*;
- la Proponente, in collaborazione con un esperto agronomo, ha proposto una soluzione agricola volta al rispetto della vocazionalità del territorio. Ciononostante, considerando che la configurazione tecnica relativa alle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici (distanza di interasse e altezza delle stesse), risulta compatibile con eventuali altri sistemi di colture, la Proponente manifesta la propria disponibilità a sostituire o integrare le stesse con altre soluzioni altrettanto compatibili con la vocazione agricola del territorio di riferimento (quali ad esempio i sopra citati i vigneti DOC e il carciofo brindisino) che la Regione ritenga opportuno indicare.

**Considerato che** gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:

- la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell'area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino *“misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici”*;
- gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo agro-voltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati;

- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo agro-voltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate;
- il parco agro-voltaico comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;
- il parco agro-voltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità'.

**Dato atto che:**

- in merito al DECRETO LEGGE n. 77 del 31 maggio 2021 "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", entrato in vigore il 1° giugno con il quale sono state apportate diverse modifiche al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, riguardante i procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale e di PAUR, relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, ai sensi dell'art. 3-septis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, la Provincia ha presentato un interpello urgente al Ministero della Transizione Ecologica al fine di chiarire alcuni aspetti procedurali in ragione dell'entrata in vigore del citato Decreto al quale ad oggi non risulta alcun riscontro;
- stante l'assenza di una specifica disposizione transitoria riguardante le istanze presentate prima del richiamato D.L., questo Servizio ha inteso applicare i precetti di cui all'art. 11 del R.D. 16 marzo 1942 n. 262 in base al quale "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo";
- stante la perentorietà dei termini prescritti dal D.Lgs n. 152/2006, anche in assenza di riscontro all'interpello, per i procedimenti già avviati si è ritenuto opportuno proseguirà con gli iter istruttori secondo la normativa previgente l'entrata in vigore del citato Decreto fatto salvo che in sede di adozione del provvedimento definitivo si debba tener conto nella normativa vigente al momento secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale del principio *tempus regit actum*;
- con la legge n. 108 del 29.07.2021 di conversione del citato DL n. 77, non sono state apportate significative modificazioni che possano rilevare al procedimento in questione fatto salvo le nuove disposizioni di cui all'art. 27 bis del D.Lgs n. 152/2006 che così dispongono: "La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.....";
- con sentenza della Sez. IV del Consiglio di Stato n. 6195/2021, pubblicata il 02/09/2021 è stato definitivamente acclarato che la competenza per l'espletamento delle procedure di PAUR resta in capo alla Regione; alla luce di tale disposizione questo Servizio con nota prot. n. 29153 del 10/09/2021 ha rimesso al competente Servizio Regionale tutti gli atti procedurali al fine del prosieguo del procedimento di cui in oggetto;
- con Legge Regionale n. 33 del 21/09/2021 (BURP 23.09.2021), il Consiglio della Regione Puglia ha operato una modifica della L.R. 17/2007 e ha disposto che "*nelle more dell'approvazione di una disciplina normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrino nella stessa anche le funzioni amministrative correlate all'adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché ogni altra funzione*

*amministrativa demandata all’Autorità competente. Per l’effetto, tale delega è da intendersi estesa anche in relazione ai procedimenti di VIA e di PAUR le cui istanze risultano già inoltrate agli enti delegati e sono ancora in corso oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;*

- con il D. lgs n. 199/2021 sono state emanate nuove disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e, in particolare, all’art. 20 è stata definita la “disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” disponendo, al comma 8 che, nelle more dell’individuazione delle aree idonee.... sono considerate idonee....
  - a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;
  - b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;
- con Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021, all’art. 37 il Consiglio della Regione Puglia ha stabilito:
  1. nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dall’articolo 20 del d.lgs. 199/2021, nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, situati all’interno delle aree non idonee definite per specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili di cui all’allegato 3 del r.r. 24/2010, sono consentiti gli interventi di cui all’articolo 242-ter del d.lgs. 152/2006 riferiti a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
  2. Non sono preclusi, ancorché ricadenti in aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti ai sensi del r.r. 24/2010, gli interventi nelle aree interessate da cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente.
  3. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al d.lgs. 152/2006, nonché le procedure paesaggistiche.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

### **Visti**

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la “Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08”;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” con la quale, tra l’altro, entra in vigore l’operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;

- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 98 del 31/12/2020 con il quale sono state affidate, al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4 - Settore Ambiente ed Ecologia.

### **Richiamati:**

- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 6588 del 28/02/2022 ha deciso *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;*
- la nota, prot. n. 8880 del 10/03/2022, con la quale si comunicavano al proponente i motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza nella parte in cui si rappresentava che, *avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica e all'utilizzazione delle aree agricole dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Servizio Agricoltura, ARPA e Comune), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione;*
- le note con le quali il proponente ha presentato le proprie osservazioni ai motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza.

**Ritenuto** di dover adottare il provvedimento definitivo sulla base della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativamente all'istanza presentata dalla EVERGREEN SRL, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nonché all'istanza di espletamento della procedura di VIA, sulla base delle posizioni prevalenti di cui ai pareri innanzi richiamati atteso che le osservazioni presentate dal proponente non risultano sufficienti a superare i pareri negativi espressi dagli enti in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi decisoria che ha considerato non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati.

**Ritenuto infine** che con le ultime disposizioni normative di cui al D.lgs n. 199/2021 e L.R. n. 51/2021, nelle more dell'individuazione delle aree idonee per l'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita la loro realizzazione solo su specifiche aree quali quelle oggetto di bonifica, cave e miniere dismesse, ecc., restando precluse, al momento, le aree destinate ad attività agricole come quelle da utilizzare per l'installazione dell'impianto in questione.

Considerata la premessa quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del TUA, sulla scorta delle posizioni riportate nella determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi atteso che l'intervento non è compatibile con gli obiettivi di qualità della campagna brindisina, poiché è errata a monte la

scelta localizzativa, in ragione delle peculiari ed identitarie caratteristiche di naturalità e di pregio della plaga di territorio prescelta, non sussistono le condizioni per il positivo accoglimento dell'istanza relativa al progetto per la realizzazione di un "parco agrovoltaiico di potenza moduli pari a 32,510 MW e potenza AC 25MW ricadente nei comuni di Brindisi e Mesagne" presentato da EVERGREEN SRL in relazione anche al giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale e, pertanto,

#### NON AUTORIZZA

Il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato al proponente e agli Enti interessati

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

#### Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 14/04/2022

#### Il Responsabile del Procedimento

Dott. D'Urso Oscar Fernando

\* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi 14/04/2022

#### Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

\* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993